



COMUNE DI PAVIA DI UDINE
PROVINCIA DI UDINE

CONSIGLIO COMUNALE

Reg. Delib. n. 60

VERBALE DI DELIBERAZIONE

O G G E T T O

Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva (TARIC) - Approvazione

L'anno **2023** , addì **28** del mese di **DICEMBRE** alle ore **18:35** , nella sala consiliare del Municipio di Lauzacco, in seguito a convocazione disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno, notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Straordinaria, seduta Pubblica di Prima convocazione.

Nominativo	Carica	Pres./Ass.
Govetto Beppino	Presidente del Consiglio	Presente
Fabbro Elena	Componente del Consiglio	Presente
Grassi Paola	Componente del Consiglio	Presente
Novello Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Azzano Alessandro	Componente del Consiglio	Presente
Venica Giulia	Componente del Consiglio	Assente
Vidulich Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Nardone Ercole	Componente del Consiglio	Presente
Paolini Silvia	Componente del Consiglio	Assente
Palandrani Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Nardon Antonella	Componente del Consiglio	Presente
De Biaggio Alice	Componente del Consiglio	Presente
Tellini Lucia	Componente del Consiglio	Presente
Plasenzotti Loredana	Componente del Consiglio	Assente
Zaninotto Luca	Componente del Consiglio	Presente
Ceconci Francesco	Componente del Consiglio	Presente
Moschione Mariella	Componente del Consiglio	Presente

Assiste all'adunanza la Sig.ra **Stanig Eva** nella sua qualità di Segretario comunale.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Govetto Beppino** , nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** , il quale espone l'oggetto iscritto all'ordine del giorno e su questo il Consiglio comunale adotta la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, che ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni che prevede che il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;
- l'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013, che prevede che “I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI.”;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017, in attuazione di quanto stabilito all'art. 1, comma 667, della Legge n. 147/2013, che stabilisce condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione, prevedendo anche l'ipotesi che la misurazione del rifiuto prodotto possa essere effettuata anche attraverso un sistema volumetrico;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 160/2019 che dispone che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2017 n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

CONSIDERATO che:

- la determinazione delle tariffe e del relativo Regolamento, rientrano tra gli obiettivi strategici attribuiti al Servizio Tributi;
- a seguito della volontà espressa da questa amministrazione di passare a tariffazione puntuale dal 1° gennaio 2024, come da delibera di giunta n. 94 del 08/08/2023, si rende necessario adeguare il regolamento relativo all'applicazione della tassa rifiuti;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 116/2020, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, che apportando modifiche al D.Lgs. n. 152/2006 comporta la necessità di normare alcuni aspetti che hanno riflessi sulla gestione della tariffa, per effetto delle nuove definizioni di rifiuto, dell'eliminazione del meccanismo di assimilazione ai rifiuti urbani e dell'introduzione della possibilità per le utenze non domestiche di fuoriuscire dal servizio di privativa comunale;
- la deliberazione dell'ARERA n. 444/2019 “Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di rifiuti urbani ed assimilati”;
- la deliberazione ARERA n. 15/2022 “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

RILEVATO che:

- i criteri sopra enunciati sono finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
- il modello di raccolta in parola ha dimostrato di poter consentire l'efficace applicazione della tariffazione puntuale;

- che la tariffazione puntuale consente di rendere più equa la contribuzione dell'utente alla copertura integrale del servizio di igiene ambientale;
- inoltre, che una tariffazione puntuale determina una maggiore attenzione da parte degli utenti al corretto conferimento dei rifiuti;

DATO ATTO che:

- il Comune di Pavia di Udine intende adottare dall'anno 2024 un sistema di raccolta dei rifiuti che si caratterizza per la raccolta porta a porta dei rifiuti, sia per l'utenza domestica che non domestica, utilizzando contenitori con misurazione volumetrica;
- il modello di raccolta attuato è quello del "porta a porta" controllato, il quale ben si presta all'applicazione della tariffazione puntuale;
- il criterio principale cui l'istituzione e l'applicazione della nuova tariffa dovrà essere il principio europeo, più volte ribadita, del "Chi più inquina più paga";
- si rende opportuno, a norma di quanto previsto dal citato art. 1, comma 668, procedere all'istituzione dall'anno 2024 della tariffa puntuale, che sarà soggetta ad IVA del 10%, nonché alla determinazione delle modalità di tariffazione delle singole utenze e dei relativi oneri da porre a carico delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche;

RICHIAMATO, altresì, il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani ed in particolare il punto 3.2 "Strumenti per il perseguimento degli obiettivi comunitari", laddove il piano prevede lo sviluppo di indirizzi per l'omogeneità delle tariffe dei servizi sul territorio regionale e per l'applicazione della tariffa agli utenti, con riferimento anche alle tecniche più avanzate di tariffazione puntuale;

DATO ATTO che l'entrata in vigore delle norme sopra richiamate presuppone l'approvazione di un nuovo regolamento per l'applicazione della TARI Puntuale e pertanto di dover procedere con l'approvazione del Regolamento comunale per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva, così come previsto dall'art. 1, comma 668, della Legge n. 147/2013;

DATO ATTO che l'art. 53, comma 16, Legge 23 dicembre 2000 n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

ESAMINATO lo schema di regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva puntuale predisposto in collaborazione con il gestore del servizio A&T2000 S.p.a., allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

DATO ATTO altresì che, il testo del Regolamento di cui si chiede l'approvazione con la presente deliberazione è stato esaminato dalla Commissione comunale per lo Statuto ed i Regolamenti nella seduta del 27.12.2023;

SENTITI l'introduzione del Presidente, l'illustrazione dell'Assessore all'ambiente, energia protezione civile e agricoltura, Luigi Palandrani, gli interventi dei Consiglieri ed il dibattito in merito all'oggetto all'ordine del giorno, riportati nella registrazione elettromagnetica che, - ai sensi del 3° comma dell'art. 45 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale -, costituisce, ad ogni effetto, documentazione amministrativa a comprova della discussione e che, quale parte integrante e sostanziale del verbale della presente deliberazione, viene archiviata a cura della segreteria per l'eventuale ascolto;

ACQUISITO il parere dell'Organo di Revisione dell'Ente, in ottemperanza all'articolo 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. n. 174/2012, allegato al presente atto;

RICHIAMATO l'articolo 15-bis del D.L. 34/2019 che testualmente recita:

“1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998 n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021»;

b) dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:

«15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.”

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

DATO ATTO altresì che sono stati richiesti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e che il Responsabile della Posizione Organizzativa Contabile, Tributi e Attività Economiche ha espresso parere positivo in ordine alla regolarità tecnica e contabile, in merito alla proposta della presente deliberazione;

Con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) DI ISTITUIRE, a far data dal 01.01.2024, la tariffa avente natura di corrispettiva e denominata TARIC puntuale per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, secondo quanto stabilito dall'art. 1 - comma 668 - della Legge n. 147/2013;

3) DI APPROVARE il regolamento per l'applicazione della tariffa rifiuti puntuale corrispettiva, allegato A) al presente atto di cui forma parte integrante e sostanziale;

4) DI DARE ATTO che il predetto regolamento si applica a decorrere dal 01/01/2024 e che da tale data sostituisce integralmente il precedente regolamento per l'applicazione della tassa rifiuti;

5) DI DELEGARE il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere la presente deliberazione esclusivamente per via telematica, ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter, del D.L. n. 201 del 2011, così come modificato dal D.L. n. 34 del 2019, mediante inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai fini dell'acquisizione dell'efficacia della deliberazione di cui all'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. n. 360 del 1998;

6) DI INVIARE copia della presente deliberazione, nonché dell'allegato A), al Gestore del pubblico servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;

7) DI PUBBLICARE il presente provvedimento ed il Regolamento allegato sul sito istituzionale, nella sezione dedicata di Amministrazione Trasparente e sull'Albo pretorio online, nel rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

con voti a favore unanimi, espressi per alzata di mano;

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. 11.12.2003 n. 21 e s.m.i..

LT

SERVIZIO TRIBUTI ED ATTIVITA' ECONOMICHE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere positivo alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Lì, 20/12/2023

IL RESPONSABILE
f.to Michela Fabbro
(Firmato digitalmente)

AREA FINANZIARIA - CONTABILE

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 - 1° comma - del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 – 4° comma – del Regolamento comunale sui controlli interni, si esprime parere positivo alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Lì, 20/12/2023

IL RESPONSABILE
f.to Michela Fabbro
(Firmato digitalmente)

Letto, confermato e sottoscritto.

f.to **IL PRESIDENTE**
Govetto Beppino

f.to **IL SEGRETARIO COMUNALE**
Stanig Eva

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio il 02/01/2024 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino a tutto il 17/01/2024 .

Li, 02/01/2024

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**
Valentina Lucca

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 28/12/2023

- per immediata esecutività, ai sensi dell'art. 1 - comma 19 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni
- decorsi 15 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 1 - comma 15 - della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni

Li, 02/01/2024

f.to **L'IMPIEGATO RESPONSABILE**
Valentina Lucca

**E' copia conforme all'atto sottoscritto digitalmente in originale,
ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.**